

# **TI\_GERICHTE 14.2023.108 vom 7. März 2024**

TI Tribunale d'appello, 2024-03-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2023.108](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2023.108)

FR: TI\_GERICHTE 14.2023.108 du 7 mars 2024

IT: TI\_GERICHTE 14.2023.108 del 7 marzo 2024

## **Regeste**

Rigetto definitivo dell'opposizione. Contributi AVS/AI/IPG da attività accessoria indipendente. Contestazione della notifica della decisione di fissazione dei contributi e prescrizione

## **Erwägungen**

### **E. 3**

Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che agli atti vi era un valido “riconoscimento di debito” ( recte : titolo di rigetto definitivo per l’opposizione) e ha respinto l’eccezione di prescrizione mossa dal convenuto, poiché le sue argomentazioni non erano “sufficienti per convincere il Giudice a respingere l’istanza” . Inoltre, a sua mente l’affermazione di RE 1 secondo cui le decisioni non sarebbero mai state né notificate né inviate per raccomandata non era atta a inficiarne il passaggio in giudicato. Ha ritenuto poi manifestamente tardive le contestazioni relative al merito delle decisioni e quelle sul loro passaggio in giudicato. D'altronde, egli ha continuato, il divorzio tra persone con attività dipendenti e/o indipendenti comporta inevitabilmente il sorgere di problematiche di natura fiscale e contributiva in generale e le informazioni inerenti alla propria situazione fiscale possono e devono essere chieste proprio per evitare situazioni nelle quali vengono poi prese delle decisioni d’ufficio, come in casu l’affiliazione per l’anno 2014.

### **E. 4**

Nel reclamo RE 1 sostiene che la decisione impugnata è errata in diritto. Egli rammenta il suo argomento relativo alla prescrizione ricordando che le pretese risalgono al 2014. Ribadisce che le decisioni invocate come titolo non gli sono mai state notificate e quindi, contrariamente a quanto considerato dal primo giudice, non potevano essere passate in giudicato. Nel merito della pretesa egli rileva che, come già ampiamente allegato e documentato , si tratta di un reddito non di sua pertinenza, ma della moglie, in qualità di dipendente della \_\_\_\_\_, di cui era azionista e amministratrice unica, mentre lui si professa estraneo al mondo del lavoro indipendente, avendo da sempre lavorato come dipendente. Per questi motivi, l’istanza andava respinta.

### **E. 5**

maggio 2023. Dal momento che l’esigenza della buona fede (art. 52 CPC) vale per tutte le parti, la Cassa, nella misura in cui non ha contestato la mancata notifica delle sue decisioni, avrebbe dovuto considerare le osservazioni del convenuto, scritte, motivate e firmate, quale opposizione nel senso dell’art. 52 della legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1 ). Non si può infatti ritenere d’acchito che l’opposizione sia strumentale o abusiva. In particolare, non risulta dagli atti né dalle allegazioni dell’istante che la decisione di fissazione dei contributi AVS sia stata emessa, il

16 settembre 2022, meno di un anno dopo la fine dell'anno civile in cui la tassazione fiscale per il 2014 è passata in giudicato, ossia prima della scadenza del termine di prescrizione stabilito dall'art. 16 cpv. 1, 2° periodo LAVS. La decisione su reclamo prodotta dal convenuto con le conclusioni (doc. AA) reca del resto la data del 2 novembre 2020 e pare quindi essere passata in giudicato prima della fine del 2020.

### **E. 5.1**

Non può quindi essere seguito il Giudice pace laddove scrive che l'assenza di notificazione delle decisioni prodotte dall'istante non era atta a inficiarne il passaggio in giudicato.

#### **E. 5.1.1**

Secondo un principio generale del diritto amministrativo, la carente notifica di una decisione non deve comportare alcun pregiudizio per le parti. La tutela delle parti è tuttavia sufficientemente raggiunta quando la notifica irregolare raggiunge il suo scopo nonostante l'irregolarità, ciò che va esaminato sulla base delle circostanze del caso specifico (DTF 122 I 97 consid. 3/a). Secondo la giurisprudenza, la decorrenza di un termine di ricorso non può essere differita a piacimento. Il principio della buona fede (art. 2 cpv. 1 CC e 52 CPC) impone ai destinatari d'informarsi dell'esistenza e del contenuto di un atto che li riguardi non appena ne sospettino l'esistenza e di contestarlo tempestivamente (DTF 141 I 97 consid. 7.1; sentenza del Tribunale federale 5A\_959/2016 del 7 febbraio 2017 consid. 3.1; nello stesso senso: 5A\_476/2017 dell'11 settembre 2017 consid. 5.1.2; sentenza della CEF 14.2021.80 del 27 ottobre 2021 consid. 5.2; A bbet, op. cit., n. 11 e 147 ad art. 80; Staehelin, op. cit., n. 124a ad art. 80 ).

#### **E. 5.1.2**

Nella fattispecie, nelle osservazioni all'istanza RE 1 ha affermato che le due decisioni del 16 settembre 2022 (sul contributo per il 2014 e sui relativi interessi di mora) non gli erano mai state notificate e ha contestato le pretese dell'istante, facendo valere di essere sempre stato dipendente al 100% del Comune di \_\_\_\_\_, di non essere mai stato iscritto all'AVS quale indipendente e di ritenere che tutto sia il frutto di un errore, il reddito imputatogli riferendosi verosimilmente a prestazioni erogate dall'Immobiliare PI 1 a favore della moglie separata (dal 2017), che ne è l'amministratrice unica e azionista ed è iscritta all'AVS come indipendente. Nella replica, l'istante ha spiegato di aver affiliato d'ufficio l'escusso in base alla sua tassazione per il 2014, da cui risulta un reddito di fr. 36'000.– derivante da una nota d'onorario per attività di consulenza emessa dalla PI 1, società che però non ha dichiarato salariati. La Cassa istante ha ritenuto "implicitamente" che RE 1 avesse accolto le motivazioni contenute nella decisione di fissazione dei contributi non interponendovi opposizione. Entro il termine impartito dal Giudice di pace per presentare le "conclusioni finali", la Cassa ha poi comunicato di non avere osservazioni da formulare, mentre il convenuto ha confermato la sua opposizione, ribadendo la mancata notifica delle decisioni prodotte dall'istante, aggiungendo che la decisione di fissazione del contributo è intempestiva ai sensi dell'art. 16 LAVS, poiché è stata emessa più di cinque anni dopo la fine dell'anno civile per cui è dovuto, ossia dopo il 31 dicembre 2014, e precisando di aver comunicato per scritto la sua opposizione alla Cassa istante già il 25 luglio 2022.

#### **E. 5.1.3**

L'istante non ha provato di aver validamente notificato le decisioni all'escusso.

L'attestazione di passaggio in giudicato apposta unilateralmente sulle decisioni non è al riguardo determinante (DTF 141 I 97 consid. 7.1; sentenza della CEF 14.2020.198 del 24

giugno 2021 consid. 6.3). La Cassa non ha neppure allegato l'esistenza di circostanze da cui poter dedurre la pretesa notifica delle decisioni, come il fatto che, per ipotesi, RE 1 sarebbe venuto a conoscenza di una successiva diffida. La Cassa non ha in vero speso una parola sulla questione della notifica. Non si può d'altronde imputare al reclamante di essere venuto a conoscenza della decisione di fissazione del contributo al momento della notifica del precetto esecutivo, visto che la causale indica al riguardo la "Fattura del 16.09.2022" e la menzione di una "Decisione" si riferisce solo agli interessi di mora.

### **E. 5.2**

Nelle circostanze appena descritte, si deve considerare che RE 1 è venuto a conoscenza delle decisioni invocate quale titolo di rigetto al momento della ricezione dell'istanza. Egli vi si è opposto nelle sue osservazioni scritte del

### **E. 5.3**

In mancanza di una decisione sull'opposizione alle decisioni del 16 settembre 2022 contenuta nelle osservazioni all'istanza (e precisata nelle conclusioni), si deve constatare che l'istante non ne ha dimostrato, come le spettava, il carattere esecutivo ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, sicché, in riforma della sentenza impugnata, l'istanza va respinta.

### **E. 6**

In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema d'indennità, non avendo RE 1 formulato alcuna domanda motivata al riguardo né in prima né in seconda sede (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

### **E. 7**

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'422.25, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati: "1. L'istanza è respinta. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 230.– sono poste a carico della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG." 2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente  
La cancelliera Rimedi giuridici  
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne "una questione di diritto di importanza fondamentale" (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.